

Publicato il 19/11/2018

N. 00352/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2017 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via S. Pellico 8;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento/decreto n. 213 del 19.05.2017- Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Veneto – Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige-, notificato in data 25.05.2017, con cui veniva comunicato che, a seguito del mancato riconoscimento della causa di servizio, in virtù della circolare DAP n. 2851 del 14.07.2009 che richiama la disposizione di cui all'art. 16, co. 4 del DPR 51/2009, la quale prevede che “Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo

mezzo continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ...”, si riconosceva al ricorrente un trattamento economico con riduzione del 50% per il periodo dal 14.06.2011 al 01.07.2012;

- del provvedimento Prot. n. 22326 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Udine/Pordenone - datato 26 maggio 2017, notificato in pari data,

con cui l'Amministrazione resistente, in virtù del decreto n. 213 del 21 febbraio 2014 - Ministero della Giustizia, effettuati i relativi conteggi, intimava al ricorrente la refusione della somma di euro 13.885,48 (tredicimilaottocentoottantacinque/48) di cui alla “procedura di riliquidazione del trattamento economico con riduzione del 50% per il periodo dal 14.06.2011 al 01.07.2012”;

- di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Viene impugnato il decreto n. 213 del 2014, con il quale il Ministero della Giustizia ha comunicato che, a seguito del mancato riconoscimento della causa di servizio, riduceva in capo al ricorrente, agente scelto della Polizia Penitenziaria, all'epoca collocato in aspettativa per infermità, il trattamento economico dovuto, decurtandone retroattivamente l'importo nella misura del 50%, per il periodo dal 14 giugno 2011 al 1° luglio 2012.

Le censure si estendono inoltre al provvedimento prot. n. 22326 del 2017, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato –

Udine/Pordenone -, con cui veniva intimata la restituzione della -OMISSIS-, pari alla differenza tra il trattamento effettivamente goduto e quello riliquidato a mezzo del decreto n. 213 del 2014, sopra richiamato, in relazione ai ratei erogati durante il periodo compreso tra il 14 giugno 2011 e il 1° luglio 2012.

Sulla base di detto provvedimento, notificato soltanto il 26 maggio 2017 (doc. 2), il ricorrente, frattanto transitato nei ruoli civili del Ministero della Giustizia (con decorrenza dal 2 luglio 2012), era assoggettato ad una ritenuta stipendiale “cautelativa” di -OMISSIS-, pari a un quinto del trattamento dovuto.

2. Avverso entrambi i provvedimenti è stata proposto un unico articolato motivo, rubricato come segue:

-- (1) *violazione artt. 2943-48 c.c.*; (2) *violazione e falsa applicazione del D.P.R. 461/2001, D.P.R. 51/2009, circ. DAP 2851/2009*; (3) *violazione della L. n. 241/1990*; (4) *violazione artt. 29 e ss, 32 e 36 Costituzione*; (5) *violazione artt. 3,24, 97 Costituzione*; (5) *eccesso di potere*; (6) *carenza di istruttoria*; (7) *erroneità dei presupposti*; (8) *carenza di motivazione; motivazione illogica e/o contraddittoria*; (9) *ingiustizia manifesta*; (10) *violazione dei principi di correttezza e buona fede e del princ. del legittimo affidamento.*

Nell’ambito di tale censura, il ricorrente contesta:

a. la violazione dei principi dell’affidamento e del procedimento amministrativo, sostenendo, da un lato, che la decurtazione stipendiale e la susseguente ritenuta cautelativa, avrebbero dovuto essere precedute dalla comunicazione di cui all’art. 7, L. n. 241 del 1990, onde consentire la partecipazione dell’interessato, e, dall’altro lato, che l’adozione dei provvedimenti finali, qui avversati, specie in mancanza di una esplicita motivazione, si sarebbe comunque posta in contraddizione con l’affidamento riposto sulla effettiva spettanza degli emolumenti ricevuti (anche alla luce del periodo trascorso dalla loro erogazione), con le clausole generali di correttezza e buona fede (riconducibili all’art. 97, comma 2 Cost.), nonché con i

principi costituzionali tesi a garantire il diritto del lavoratore alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.);

b. in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'Amministrazione (limitatamente alle somme pagate prima del 25 maggio 2012) oltre alla erroneità dei conteggi.

Viene inoltre richiesta la restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione percepita.

Entrambe le Amministrazioni resistenti, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.

3. L'impugnazione è parzialmente fondata.

3.1 In relazione al primo profilo di ricorso (a), desumibile dal motivo proposto (le cui molteplici declinazioni possono essere oggetto di trattazione congiunta, in quanto strettamente connesse) si deve osservare che, secondo giurisprudenza costante, *“la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto a ripetere le relative somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale e costituisce il risultato di attività amministrativa di verifica e controllo.*

*In tali ipotesi, l'interesse pubblico è non solo concreto ma anche attuale, per cui la decisione di procedere al recupero non richiede nemmeno una approfondita motivazione, sia perché, come sottolineato, si tratta di attività vincolata e non discrezionale; sia in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'indebita erogazione di denaro pubblico produce di per sé un danno per l'Amministrazione ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente”*(così, da ultimo, T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 794 del 2018).

Sulla scorta di tale insegnamento, ormai prevalente, osserva il Collegio che, nel caso di ingiustificata erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, anche l'affidamento e la buona fede di quest'ultimo non sono di ostacolo al doveroso ristoro dei maggiori emolumenti percepiti; né può esigersi una motivazione

rafforzata, ossia ulteriore rispetto al mero accertamento dell'indebito, specie laddove, come è avvenuto nel caso in esame e come si ricava dalle censure esposte nel ricorso, la contestazione non coglie i presupposti oggettivi del diritto azionato ma le sole ragioni soggettive che, nell'ottica del gravame, dovrebbero opporsi alla sua esecuzione mediante il provvedimento di recupero.

Né, per le medesime considerazioni, gli apporti dell'interessato potrebbero influenzare la ponderazione dell'interesse, in sé assolutamente preponderante, al recupero delle somme indebitamente corrisposte, con la conseguenza che, nell'economia del procedimento in esame, non emerge alcun momento partecipativo, cosa che rende del tutto superflua la comunicazione di cui all'art. 7, L. n. 241 del 1990, impropriamente evocata dal ricorrente.

Senza peraltro trascurare che, come si può rilevare dal provvedimento di recupero delle somme indebitamente erogate emesso dall'Ministero dell'Economia (prot. n. 22326 del 2017), il ricorrente è stato invitato a concordare le modalità di restituzione (cosa che avrebbe consentito di valorizzare eventuali difficoltà economiche almeno al fine di graduare il recupero), invito al quale non è stato però dato seguito.

Il ricorso, in relazione a tali aspetti, si rivela quindi infondato.

3.2 Nondimeno, l'impugnazione deve essere invece accolta con riferimento alle censure svolte in via subordinata (b).

In particolare il Collegio ritiene fondata l'eccezione di prescrizione (ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.) formulata dal ricorrente in ordine alle differenze retributive indebitamente percepite oltre i cinque anni dalla richiesta contenuta nel provvedimento di recupero emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 1317 del 2012).

Quest'ultimo provvedimento è stato notificato il 26 maggio 2017 e dunque da tale data va computato a ritroso il termine di prescrizione (da individuarsi in quello

indicato dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di mere differenze retributive, soggette e a trattenuta mensile eseguito in costanza di rapporto), così da escludere la legittimità del recupero soltanto in relazione agli emolumenti percepiti prima del 26 maggio 2012.

Per il residuo periodo deve quindi essere considerata legittima la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate, che dovranno tuttavia essere rideterminate in ragione del trattamento economico netto, come correttamente eccepito dal ricorrente, ossia *“al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, allorché ... le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale dell'interessato”* (Cons. Stato, Sez. V, n. 743 del 2018).

3.3 Conseguentemente, le Amministrazioni resistenti devono essere condannate alla rifusione della differenza tra le somme indebitamente trattenute al dipendente, in forza di entrambi gli atti impugnati, e quanto da questi effettivamente dovuto, da computarsi secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo 3.2.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle censure prospettate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le somme a questi trattenute, nella misura pari alla differenza tra le ritenute eseguite e i minori importi suscettivi di legittimo recupero, i quali andranno determinati nei sensi e nei modi indicati in motivazione (punto 3.2).

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Bardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Oria Settesoldi**

IL SEGRETARIO